

Giorno 18/04/2023

L'assemblea ordinaria e straordinaria dell'ADA
unite è convocata in seconda convocazione oggi
18 aprile 2023 alle ore 930

O.d.g. sede straordinaria

1. Introduzione del presidente sede STRAORDINARIA
2. approvazione modificata Statuto per adeguamento al
Codice del Terzo settore D.Lgs. 117/2017, s.m.i. ai
fini della trasmissione al RUNTS (registo unico
terzo settore) come richiesto con nota del 13 ottobre 2022
del comune di Azzero.

O.d.g. sede ordinaria

1. introduzione del presidente
2. Esame e approvazione del rendiconto consuntivo 2022
3. Esame e approvazione del rendiconto Previsione 2023
4. Ammissione nuovi soci
5. Approvazione adesioni alle nuove federazioni naz. e ADA
6. Determinazione delle composizioni ministeriali del
consiglio direttivo
7. Elezioni, interpretazione del consiglio direttivo
8. Elezioni interpretazione del collegio di persone
9. Designazione ed attribuzione delle cariche interne
10. Varie ed eventuali

Sono presenti n. 9 soci e 4 delegati (v. allegati)

Il Presidente ritenute valide le riunioni per
effetto del raggiungimento del numero legale
introduce i punti 1 e 2 dell'O.d.g. relativi alle
convocazioni straordinarie. Ascoltato il presidente
l'assemblea straordinaria approva all'unanimità i
punti 1 e 2 dell'O.d.g.

Ass. in sede ordinaria il presidente in carica,
pres. dell'O.A.G.

P. 2 esame del rendiconto consuntivo 2022.
relazione del presidente esaltata da quella
l'assemblea approva all'unanimità.

P. 3 esame del rendiconto preventivo 2023.
l'assemblea approva all'unanimità.

P. 4 non ci sono nuovi soci.

P. 5 l'assemblea approva all'unanimità l'adesione
alle federazioni nazionali A.P.A.

P. 6 L'assemblea delibera il rinnovo del mandato
il consiglio direttivo in N. 8 -

P. 7 Si integra il consiglio direttivo con il nuovo
Socio SCOSCIA GIULIANO -

P. 8 Si confermano il collegio di presidenza.

P. 9 si prende atto delle dimissioni della carica
di vicepresidente del distretto dell'associazione
della Sig.ra Martocchi Pina presente in assemblea
e comunicato a voce -
L'assemblea elegge alla carica di Vice presidente
il Sig. Scoscia Giuliano presente in
assemblea.

P. 10 Verifica ed eventuali - nessuna

Alle ore 11.00 l'assemblea esaurita, quindi
all'ordine del giorno Straordinario e Ordinario
si scioglie.

Il Segretario
prosp.

Il presidente
Giulio "G"

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Sansepolcro

27 APR 2023 serie 3 108
ente



STATUTO "DELL'ADA – ARETINA Associazione per i Diritti degli Anziani"

Approvato dall'Assemblea Straordinaria nell'adunanza del 25 marzo 2019

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1)

Denominazione, Costituzione, Sede

E' costituita con sede legale in Sansepolcro (Ar)" l'ADA ARETINA Associazione per i diritti degli anziani ADA di volontariato – ODV, (di seguito per semplicità Associazione) – il cui logo è allegato al presente Statuto sotto le lettere "A" e "B" - quale organizzazione di Volontariato che opera senza fini di lucro e che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

L'Associazione ha come obiettivo la realizzazione – direttamente o tramite terzi – di ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il Volontariato; a tal fine svolge prevalentemente a favore di terzi le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente statuto avvalendosi in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite di tutti i soci.

L'Associazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione "ADA ARETINA Associazione per i diritti degli anziani (ADA) di volontariato – ODV" oppure "ADA ARETINA – ODV" ovvero semplicemente "ADA Aretina - ODV"

L'Associazione persegue i propri scopi in linea e secondo gli indirizzi della Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti degli Anziani (ADA) di Volontariato – ODV.

Art. 2)

Natura giuridica

L'Associazione è apertistica, si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico, garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci, le cariche associative sono elettive e tutti i Soci ordinari sono eleggibili ed elettori.

Art. 3)

Finalità e Scopi

L'associazione persegue finalità di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del terzo settore e ha come oggetto la promozione delle forme aggregative che vedono la persona, in particolare quella anziana, protagonista valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società. A tal fine, promuove, sostiene, sviluppa, indirizza e coordina attività di volontariato, di formazione, di educazione degli adulti, di socializzazione e solidarietà e svolge attività a favore delle persone, a partire da quelle in condizioni di maggior disagio.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8/11/2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5/2/1992 n. 104 e alla legge 22/6/2016 n. 112 e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Nell'ambito di dette attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione presterà particolare attenzione occupandosi tra le altre cose di:
- promuovere iniziative atte a favorire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
 - promuovere tra gli anziani la conoscenza dei propri diritti e dei mezzi per rivendicarli e difenderli;
 - valorizzare e promuovere il grande patrimonio di esperienza, cultura e capacità degli anziani;
 - promuovere la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, sportive, ricreative turistiche e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;
 - promuovere il dialogo tra generazioni favorendo l'incontro con i giovani al fine di valorizzare l'esperienza e la memoria unitamente all'innovazione e al futuro;
 - promuovere attività culturali e di tutela dell'ambiente finalizzate all'integrazione sociale della persona;
 - promuovere la "buona salute" e l'adozione di stili di vita sani;
 - produrre pubblicazioni al fine di diffondere informazioni e documentazioni su materie legislative, sull'azione del volontariato, sulle attività dell'associazione e di quanto altro può favorire l'opera dei soci volontari;
 - promuovere e favorire la crescita dei volontari sia a livello locale che provinciale per la difesa degli anziani e dei loro diritti;
 - svolgere, tramite i volontari associati, ogni attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione delle finalità del presente Statuto;
 - organizzare seminari, incontri e convegni;
 - per l'attuazione delle proprie finalità e dei programmi, l'Associazione può, nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice del Terzo settore aderire a organismi nazionali previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - per l'attuazione delle proprie finalità e dei programmi, l'Associazione può, nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice del Terzo settore stabilire collaborazioni con soggetti terzi che abbiano finalità e scopi compatibili con il presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi del Codice del terzo settore.

Art. 4)

Fonti di disciplina

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dall'eventuale regolamento di attuazione e di funzionamento degli organi sociali (di seguito il "Regolamento") ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, delle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di

attuazione.

TITOLO II

Soci

Art. 5)

Il numero dei soci è illimitato, l'associazione si compone di soci fondatori, onorari e ordinari.

Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che siano intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

La qualifica di socio onorario viene conferita, su deliberazione dell'Assemblea Generale, a personalità che godono di un riconosciuto prestigio nazionale, regionale, provinciale, locale.

I soci ordinari sono tutti coloro, persone fisiche, che facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, specificando nome, cognome, indirizzo, luogo di nascita ne ottengono dal medesimo l'ammissione.

L'adesione all'Associazione prevede la condivisione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 6)

Diritti ed obblighi dei soci.

Tutti i soci ordinari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Tutti i soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivo dell'Associazione;
- essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee;
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio Voto;
- eleggere gli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti nella stessa;
- esaminare i verbali degli organi sociali;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità e ai principi del presente statuto.

Lo status di socio ordinario, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

I soci onorari possono invece partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nonché intervenire, senza diritto di voto, alle Assemblee.

Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale, sono rinnovabili e non sono retribuite. Le prestazioni di tutti i componenti gli organismi della Associazione sono rese gratuitamente e senza poter pretendere alcunché in cambio, essendo le stesse svolte a scopo di Volontariato.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I soci sono obbligati, a pena di esclusione:

- a rispettare il presente Statuto in tutta la sua interezza, gli eventuali regolamenti e le delibere legittimamente adottati dagli organi della Associazione;
- ad astenersi da attività incompatibili con gli scopi dell'Associazione;
- ad eseguire la loro attività verso gli altri in modo gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- per i soli Soci ordinari, versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Generale.

Art. 7)

Recesso ed esclusione

Si perde la qualità di socio:

- per recesso volontario previa presentazione di apposita comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo tramite raccomandata a/r, il recesso avrà effetto decorsi 60

(sessanta) giorni dalla data di ricezione della predetta raccomandata a/r, restando inalterati, sino a tale data, i diritti e gli obblighi afferenti allo status di socio;

- per una grave violazione dello Statuto, dell'eventuale regolamento ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- per il compimento di atti contrari agli scopi istituzionali, alle finalità di solidarietà sociale e/o ai principi etici (quali: onestà, affidabilità, correttezza, trasparenza, moralità) ispiratori dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale della stessa e dei singoli soci;
- per i soci ordinari per mancato versamento della quota associativa annuale;

Il provvedimento di esclusione motivato deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni per raccomandata a/r al socio escluso. Avverso a detto provvedimento il socio escluso potrà proporre entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dello stesso, ricorso motivato al Collegio di Garanzia. Il Collegio di Garanzia deciderà nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. La relativa decisione dovrà essere comunicata con raccomandata a/r entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Direttivo e al socio interessato.

I Soci ordinari receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere le quote associative versate, ed è fatto loro divieto di utilizzare in qualunque forma il segno distintivo e la denominazione "ADA ARETINA"

L'Associazione non risponde delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dai Soci ordinari, né delle iniziative o attività poste in essere da questi che siano lesive del nome e dell'immagine dell'Associazione, o difformi dagli indirizzi, dagli scopi, obiettivi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

TITOLO III

Organi

Art. 8)

Tipologia degli organi

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Se costituito l'Organo di Controllo;
- Il Collegio di Garanzia;

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo Settore nelle modalità disciplinate dal presente Statuto.

Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, se costituito, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del C.c., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9)

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai soci fondatori, onorari e ordinari.

L'Assemblea generale, ai sensi del precedente art. 5 del presente statuto, può ammettere o eleggere quali soci onorari personalità che godono di un riconosciuto prestigio nazionale, regionale, provinciale, locale. I soci onorari, seppur dispensati dal pagamento della quota associativa possono contribuire oltre che sostanzialmente anche economicamente ai fini statuari dell'Associazione; inoltre, possono partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale, ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea generale può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria, tramite invito spedito a mezzo posta, consegnato a mano, ovvero mediante avviso scritto affisso nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo della prima e della seconda convocazione con almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, o almeno 5 (cinque) gironi prima in caso di necessità e urgenza.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Nel corso delle assemblee i soci possono farsi rappresentare da un altro socio, un singolo socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci ordinari aventi diritto al voto, la maggioranza del Consiglio Direttivo e del Presidente o Vicepresidente dell'Associazione. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci ordinari presenti. Tale convocazione avviene contestualmente alla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei Soci ordinari presenti e nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente della seduta.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida in presenza del 55 (cinquantacinque) per cento dei Soci ordinari, la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo e del Presidente o Vicepresidente dell'Associazione e adotta le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 40 per cento dei soci ordinari presenti. Qualora tale numero non venga raggiunto si passa ad una terza convocazione la cui validità richiede la presenza del 30 per cento dei soci ordinari. Qualora non venga raggiunto il numero per la validità della terza convocazione si passa alla quarta convocazione la cui validità è raggiunta con la presenza del 20 per cento dei soci ordinari. La terza e la quarta convocazione devono essere fatte, mantenendo lo stesso ordine del giorno in forma urgente, trascorsi almeno cinque giorni dalla data del mancato raggiungimento del quorum previsto per la prima e seconda convocazione e non possono tenersi prima che siano trascorsi 15 giorni dalla prima e seconda convocazione, l'invito della terza e quarta convocazione deve essere contestuale, e adottano le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente della seduta.

Le votazioni sia all'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto. Non sono comunque ammesse più di tre deleghe per ogni Socio ordinario.

L'Assemblea generale:

- Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 10;
- Elegge i componenti del consiglio direttivo in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e ne può predisporre la revoca, potendo indicare le cariche interne;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo, se costituito, e del Collegio di Garanzia;
- può nominare il Presidente Onorario;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio-rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione e la relazione sull'attività svolta;
- approva le linee programmatiche generali;
- discute ed approva le proposte formulate dagli organi sociali;
- discute ed approva le eventuali proposte di Regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento degli organi sociali;
- discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- ogni quattro anni rinnova le cariche sociali.

L'Assemblea generale, in convocazione straordinaria, delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello statuto e dell'oggetto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
- Trasformazione, fusione o scissione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione, e rimangono a depositate nella sede a disposizione degli aderenti per la libera consultazione. L'Assemblea Generale può essere convocata in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

Art. 10)

Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea Generale tra i propri componenti aventi diritto al voto ed è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 15 (quindici) membri. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo, ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, tutti i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei Consiglieri il Presidente deve convocare l'Assemblea Generale per nuove elezioni. Se invece vengono a mancare solo uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli attingendo dall'elenco dei supplenti a partire dal primo dei non eletti del Consiglio Direttivo.

Le cause di decadenza del Consiglio Direttivo e dei suoi componenti sono:

- mancata condivisione e perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- violazione dello statuto o delle delibere adottate dagli organi sociali

Il Consiglio Direttivo di norma si riunisce ogni quattro mesi su convocazione del Presidente, o ogniquale volta se ne manifesti la necessità o qualora ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei Consiglieri componenti l'organo sociale. L'avviso di convocazione da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione deve essere scritto e trasmesso a mezzo posta, a mano, ovvero mediante avviso scritto affisso nella sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato almeno 48 (quarantotto) ore prima. L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, data e ora della seduta nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è validamente funzionante quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, le delibere vengono approvate con la maggioranza dei presenti. Non è ammessa più di una delega per ogni Consigliere.

E' di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale o di altri organi e comunque sia di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- decide su ammissione, e decadenza dei Soci
- eleggere tra i propri componenti il Presidente qualora non sia già stato designato dall'Assemblea;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- qualora non sia già stato fatto dall'Assemblea, poter nominare, su proposta del Presidente, un Vicepresidente, il Responsabile Amministrativo, il Tesoriere e il Segretario;
- eseguire le delibere dell'Assemblea Generale e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea Generale;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzandone le spese relative;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- approvare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea Generale per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre il bilancio preventivo e la relativa programmazione relativa all'esercizio annuale successivo, da sottoporre all'Assemblea generale;
- predisporre il bilancio consuntivo relativo all'esercizio annuale trascorso, da sottoporre all'Assemblea Generale;
- proporre all'assemblea generale l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- istituire con propria deliberazione sedi operative per il raggiungimento degli scopi e delle attività sociali.
- Assumere eventuale personale necessario per la realizzazione di progetti dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla legge e dalla disponibilità di bilancio;

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dal presidente e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11)

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Qualora non sia già stato nominato dall'Assemblea egli è eletto dal Consiglio Direttivo che lo individua tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto, ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti può revocare il presidente.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, coordinandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea Generale e custodirlo presso la sede dell'Associazione al fine di consentire la consultazione da parte di tutti i Soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- verificare l'osservanza dello statuto;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi;
- adottare i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 11 bis)

Il Presidente Onorario

L'assemblea Generale può nominare un Presidente Onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi dell'Associazione. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri di gestione, può tuttavia partecipare – senza diritto di voto – alle adunanze del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario, in quanto carica onorifica e gratuita, non è Organo dell'Associazione.

Art. 12)

Il Vicepresidente

Qualora non sia nominato dall'Assemblea il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente un Vicepresidente.

Il Vicepresidente rappresenta il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge le relative

funzioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua cessazione, fino a nuova elezione. Il Vicepresidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 13)

Il Responsabile Amministrativo

Qualora non sia nominato dall'Assemblea il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Responsabile Amministrativo.

Al Responsabile Amministrativo spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservare la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'Associazione, sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso, con firma congiunta con quella del Presidente.

Art. 14)

L'Organo di Controllo

L'Assemblea ordinaria dei soci può decidere di nominare un organo di controllo.

L'organo di Controllo, qualora nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo Settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo presenta all'Assemblea Generale ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da 3 (tre) componenti ai quali si applicano l'art. 2399 C.c., (cause di ineleggibilità e decadenza). I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità e devono essere iscritti all'albo professionale dei dottori commercialisti; peraltro, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Art. 15)

Il Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da 3 (tre) componenti eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea Generale, scelti tra i soci ordinari che non ricoprono cariche negli organismi dell'Associazione.

Il Collegio di Garanzia elegge al proprio interno il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Nel caso in cui, vengano a mancare uno o più componenti del Collegio di Garanzia, essi devono essere sostituiti a partire dal primo dei non eletti.

Il Collegio di Garanzia dirime le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto eventualmente insorte tra gli associati, o tra essi e gli organismi e/o componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi. Giudica sui ricorsi avverso le eventuali decisioni e sanzioni comminate dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio di Garanzia dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Collegio di Garanzia partecipano all'Assemblea Generale, senza diritto di voto deliberativo.

TITOLO IV

Risorse economiche

Art. 16)

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;

- contributi volontari;
- eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche e private, finalizzati al sostegno di specifici progetti o attività realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- eventuali contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore;
- altre entrate previste dalla legge.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 17)

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha la durata di un anno solare ed entro il 31 maggio di ogni anno deve essere approvato dall'Assemblea Generale il bilancio-rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente. A tal scopo, spetta al Consiglio Direttivo predisporre il rendiconto annuale da presentare, all'Organo di Controllo se eletto, entro il 10 maggio di ogni anno; oppure direttamente all'Assemblea Generale. Il Responsabile Amministrativo, se nominato, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, oppure direttamente il Consiglio Direttivo predispone il preventivo di spesa per l'anno successivo.

Entro il 31 maggio il Presidente convoca l'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio consuntivo di spesa e del bilancio preventivo nonché, nell'eventualità, del bilancio sociale.

Art. 17 bis)

Bilancio sociale

Nel caso in cui, relativamente ad un esercizio finanziario, fossero superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redigerà, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, annualmente il Bilancio sociale e ne darà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Nel bilancio sociale si darà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori, ai sensi dell'art. 16 Codice del Terzo Settore e del monitoraggio dell'Organo di controllo.

Art. 17 ter)

Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro dei Soci;
- Registro dei volontari, che svolgono le loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo se eletto, e del Collegio di Garanzia.
- Ciascun Socio ordinario ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 18)

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o, per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o altri ETS non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel

presente Statuto e comunque diretti al perseguimento di finalità di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento

Art. 19)

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in via residuale, a quanto previsto dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti applicabili.

“Lettera A”

ODV

